



Ministero dell' università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

e, p.c.

Al Ministero dell'Istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione

PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

Oggetto: GPS- specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. “Evergood Advisors Campus University”, titolo conseguito all'estero (Cipro). Richiesta informazioni. Riscontro. Improcedibilità

Si fa riferimento alle richieste di informazioni di cui all'oggetto, circa titoli asseritamente presentati per tramite dell'agenzia denominata “Unimorfe International University” al Ministero dell'università e della ricerca circa il riconoscimento del presunto titolo, rilasciato dall'ente “Evergood Advisors Campus University” con presunta sede in Cipro.

In ordine alle note pervenute (di verifica della validità di detti presunti titoli), si evidenzia la seguente documentazione (visionata anche nei casi in cui alcuni richiedenti si sono rivolti direttamente allo scrivente Ufficio) che compare, anche non integralmente, in allegato alle singole richieste di riconoscimento:

- 1) un presunto titolo rilasciato da tale “Evergood Advisors Campus University” in lingua apparentemente greca, privo di firma di soggetto qualificato che rappresenti il presunto Ateneo;
- 2) un presunto certificato in lingua italiana, ove viene affermato che il sig. (...) ha superato la prova finale conseguendo il titolo “Specializzazione al sostegno”, privo di firma di soggetto qualificato che rappresenti il presunto Ateneo;
- 3) un “diplom supplement” in apparente lingua greca, privo di firma di soggetto qualificato che rappresenti il presunto Ateneo;
- 4) un “diplom supplement” in lingua italiana del tutto differente dal modello europeo del Diploma Supplement in uso tra i Paesi che hanno seguito il c.d. Processo di Bologna ed aderenti alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;
- 5) una “certificazione di equipollenza” apparentemente rilasciata dall'Università degli Studi Sapienza di Roma;

EX DGSINFS Ufficio Terzo Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico
Il dirigente responsabile del procedimento: drssa Paola Folli (art.11co. 1 D.P.C.M. n.164/2020)

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it
C.F.: 96446770586



Ministero dell' università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- 6) una “certificazione tradotta” su carta intestata “Evergood Advisors Campus UNIVERSITY”, in cui si afferma che “il sig. XXXXX ha superato gli esami finali ...per il conseguimento della specializzazione al sostegno attraverso Unimorfe International University”, priva di firma;
- 7) un “diploma integrativo” a firma il “Ministro dell’Istruzione” non altrimenti qualificato;
- 8) la riproduzione del contrassegno internazionale dell’Apostille dell’Aja (quale recato ufficialmente in allegato alla Convenzione dell’Aja sulla soppressione della legalizzazione tra gli Stati aderenti) non attribuibile a soggetto identificabile;
- 9) una “relazione di consulenza per conversione dei crediti” a contenuto certificativo, a firma di tale “membro direttoriale TAICEP” della quale non è chiarito lo scopo né da dove siano tratti gli elementi certificati.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che:

- non è nota alcuna istituzione riconosciuta dallo Stato estero (Cipro) né in altri Stati, ove si sia conseguito il presunto titolo di specializzazione al sostegno;
- non è noto quale sia il rapporto tra “Evergood Advisors Campus University” con presunta sede in Cipro (come specificato nel “diploma integrativo”) e “Unimorfe International University”;
- non è noto dove ed a che titolo le istituzioni sopra citate operino e possano legittimamente rilasciare titoli di qualsiasi tipo.

Si ritiene, peraltro, che il diploma di specializzazione al sostegno conseguito all'estero o altro titolo equivalente preso all'estero debba necessariamente consentire l'insegnamento del sostegno nel Paese ove è stato conseguito per consentire in Italia il correlato ingresso quale titolo spendibile nelle GPS.

Si premette che questo Ufficio si occupa solo di riconoscimenti ex art. 2 legge n.148/2002 ed ex art. 38 decreto legislativo n. 165/2001 oltre ai casi previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 189/2009, dall'art. 12 legge n. 26/2006 in via generale dall'art. 48 del DPR n. 394/1999, finalizzati alle assunzioni nel pubblico impiego o al conferimento di incarichi o di benefici con titoli che siano requisiti di accesso all'impiego (non abilitanti) o con titoli che siano aggiuntivi (non abilitanti), oltre a quelli di accesso, per conseguire punteggio.

In ogni caso, il presunto titolo esibito dai richiedenti:

- non risulta titolo abilitante, in quanto in Cipro non è dimostrato che i possessori di tale titolo abilitante possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime;
- non risulta titolo accademico di specializzazione post lauream, (pur previsto per l'accesso in GPS che consentirebbe, se valido, di utilizzarlo come insegnante di sostegno), in quanto non è dimostrato in alcun modo che provenga da Istituzione di formazione superiore riconosciuta nello Stato di Cipro legittimata a rilasciare titoli ufficiali con valore legale a Cipro e non è dimostrato che i possessori di tale titolo di specializzazione possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime.



Ministero dell' università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Si rileva come il presunto titolo, apparentemente rilasciato dalle due entità in questione, risulta corredato di presunta certificazione rilasciata su carta intestata di “Sapienza” Università di Roma che ne ha disconosciuto l'autenticità sporgendo apposita formale denuncia.

In conclusione, si evidenzia quanto segue.

La *Unimorfe International University* è stata oggetto di numerose richieste di informazioni sia da parte di Ambiti territoriali e di Istituzioni scolastiche, sia da parte di legali incaricati di rappresentare vari richiedenti, al fine di verificare la veridicità dei titoli e delle relative certificazioni rilasciati dalla predetta Unimorfe. Da accertamenti effettuati dallo scrivente Ministero, è emerso che il nominato “Polo interuniversitario UNIMORFE” non risulta essere ente né riconosciuto ed accreditato nel territorio italiano né, tantomeno, **abilitato a rilasciare titoli avente valore legale nel territorio dello Stato di Cipro.**

Da un esame analitico del sito *web* Enic Naric Cipro, (curato dallo Stato di Cipro in via ufficiale. <https://www.enic-naric.net/cyprus.aspx>; e di seguito a <http://www.highereducation.ac.cy/en/>, <http://www.highereducation.ac.cy/en/private-universities.html>) non risulta alcuna Istituzione privata di formazione superiore accreditata/riconosciuta dal locale Ministero competente che riporti tale denominazione.

I titoli di cui si chiede il riconoscimento sarebbero stati rilasciati sulla base di un accordo tra la Unimorfe con la nominata “Evergood Advisors Campus University” di Cipro, rispetto alla quale l'Ambasciata della Repubblica di Cipro in Italia ha fatto pervenire allo Stato italiano una circostanziata nota verbale, dalla quale emerge con estrema chiarezza che “... *due entità operanti in Italia, nello specifico la “CS Uniforma Polo Interuniversitario” e la “Unimorfe International University”, promuovono il rilascio di “diplomi universitari” in collaborazione con una cosiddetta “Evergood Advisors Campus University” ...*”, società che “**non esiste [...] esiste una società registrata denominata “Evergood Advisors Ltd” [...] tuttavia tale società non è autorizzata a condurre nessun tipo di attività nel settore dell'istruzione superiore ...**”.

Si riporta quanto pubblicato su pagina *Twitter* dall'Ambasciata di Cipro che nuovamente ha affermato non esservi alcun istituto superiore con nome “*Evergood Advisors Campus University*” autorizzato a rilasciare titoli accademici. (all.1). Inoltre, la medesima Ambasciata ha pubblicato su *Twitter* un documento (all.2 e 3) ove l'Agenzia deputata alla valutazione degli accreditamenti degli Istituti di istruzione superiore smentisce la legalità di un Istituto che si appropri del termine *University*, protetto dall'uso abusivo e definisce illegale l'attività posta in essere da “*Evergood Advisors Campus University*, senza alcuna registrazione.

Per quanto, invece, attiene l'Accordo bilaterale (alcune volte richiamato dai richiedenti) intercorso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro



Ministero dell' università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

(ratificato in Italia con L. 4 maggio 2016, n. 77), si fa presente che, in relazione alla questione in oggetto, il detto accordo bilaterale è del tutto inconferente in ragione del fatto che, a tutto voler concedere, detto accordo è stipulato “*allo scopo di favorire l'accesso ed il proseguo degli studi nelle istituzioni dei due Paesi*”.

Da quanto fin qui evidenziato appare evidente che non solo la richiesta di “riconoscimento” avanzata **non possa essere accolta**, ma lo scrivente Ufficio ritiene che non siano comprovabili titoli di formazione superiore di alcun tipo e che ci si trovi di fronte ad un caso di circolazione di documenti di provenienza sconosciuta, in ordine ai quali risulta insussistente il necessario valore legale. Pertanto, le istanze (pervenute al Gabinetto del MI) sono improcedibili, assenti le condizioni minime, sia formali (firme qualificate assenti sui presunti titoli, copie conformi agli originali assenti) che sostanziali (assenza di Istituzione legittimata in Cipro ad erogare titoli ufficiali) per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento.

Perciò, ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo istauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente Ufficio, si comunica che quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento.

Pregasi, informando i rispettivi ambiti territoriali, di inoltrare i nominativi dei soggetti che abbiano dichiarato di possedere il titolo in questione e siano inseriti in graduatoria o siano titolari di incarichi di insegnamento nonché la relativa richiesta presentata dai suddetti soggetti al Ministero dell'università e della ricerca completa di documentazione. In seguito a quanto verrà sottoposto allo scrivente Ufficio, si procederà all'esame e dell'esito si darà informazione al richiedente ed all'ufficio scolastico regionale interessato, posto che il Tar Lazio ha radicato la competenza esclusivamente in capo al MUR, con recente sentenza, sul titolo di specializzazione nel sostegno ottenuto all'estero.

Di tale pronuncia ed agli effetti conseguenti, si darà informativa dettagliata a tutte le USR a breve.

Con osservanza,

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola FOLLI

(ex art.11, co. 1 D.P.C.M. n.164/2020)

EX DGSINFS Ufficio Terzo Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico
Il dirigente responsabile del procedimento: drssa Paola Folli (art.11co. 1 D.P.C.M. n.164/2020)

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it
C.F.: 96446770586